



**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI 17 ASSEGNI
FINALIZZATI ALL'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO PER L'ANNO
ACCADEMICO 2016/2017**

IL PRESIDE

VISTO l'art. 1 comma 1 della legge 170/2003;
VISTO l'art. 2 comma 3 del DM 198/2003;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 08.11.2016 con la quale si delibera l'attribuzione alla Facoltà di Giurisprudenza di n.17 assegni di 2.500 euro cadauno per l'incentivazione dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti

DISPONE

ART. 1

E' indetto per l'anno accademico 2016/17 un concorso per merito per l'assegnazione di n. **17 assegni per l'incentivazione dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (L. 170/2003 e D.M. 198/2003)** rivolto esclusivamente agli studenti capaci e meritevoli iscritti per l'anno accademico 2016/17 dal secondo anno in corso al primo anno fuori corso della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01).

Le attività saranno finalizzate ad assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti oltreché al supporto delle Strutture di Facoltà a ciò deputate ed ai docenti incaricati di tali funzioni.

Ciascun assegno comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi orientativamente, secondo le esigenze interne alla Facoltà, in moduli, di norma, non superiori a 3 ore per giorno.

ART. 2

Il compenso per l'attività prevista è fissato in Euro 2.500,00 al lordo di tutti gli oneri, compresi quelli a carico dell'Amministrazione.

ART.3

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

- la regolare iscrizione nell'anno accademico 2016/17 dal secondo anno in corso al primo anno fuori corso;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente (2015-16).

ART. 4

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) che si siano trasferiti ad altra sede universitaria per il corrente anno accademico;
- b) che negli anni accademici precedenti o in quello corrente hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;



- c) che abbiano ricevuto una valutazione negativa sull'attività di collaborazione prestata nei precedenti anni accademici;
- d) che abbiano svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello corrente e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- e) che si siano trasferiti ad altra sede universitaria per il corrente anno accademico;
- f) che abbiano rinunciato agli studi per il corrente anno accademico;
- g) che abbiano sospeso gli studi per il corrente anno accademico oppure siano decaduti dagli studi per il corrente anno accademico;
- h) che siano cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- i) che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero per violazione di doveri d'ufficio, doveri di riservatezza, reati di grave allarme sociale;
- j) studenti che abbiano ricevuto una lettera di richiamo durante lo svolgimento di precedenti borse di collaborazione;
- k) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- l) studenti che per l'anno accademico 2016/2017 siano titolari di altro assegno per attività di tutorato ai sensi della L. 170/2003 e D.M. 198/2003;
- m) che abbiano vinto una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e abbiano iniziato tale attività a tempo parziale.

ART. 5

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Preside della Facoltà, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it/>

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, **presso la Segreteria Amministrativa della Presidenza della Facoltà, ex aula IV**, Responsabile Dott. Roberto Strippoli; per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa **dal giorno 13.12.2016 al giorno 22.12.2016 e dal giorno 09.01.2017 al giorno 13.01.2017 esclusivamente** nei seguenti giorni ed orari:

- **dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.**

Le domande verranno valutate da una Commissione composta da 3 membri nominata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza immediatamente dopo la scadenza del bando.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, con sottoscrizione ai sensi del D.lgs. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;



- gli esami superati con la relativa votazione ed i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- la regolare posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a. a 2016/17;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'anno accademico 2016/17;
- di non essere titolari per l'anno accademico 2015/2016 di altro assegno per attività di tutorato ai sensi della L. 170/2003 e D.M. 198/2003 o vincitori di una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e abbiano iniziato tale attività a tempo parziale.

ART. 6

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito dello studente.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito ed, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

1. la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media ponderata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

2. Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce l'assegno, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato ottenuto sarà moltiplicato per 30.



La media ponderale dei voti sarà ridotta di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

ART. 7

Gli esami ed i crediti conseguiti dallo studente, immatricolato o iscritto alla Sapienza, presso Università estere (nell'ambito del progetto Erasmus+, "free mover", Erasmus Mundus ecc.) sono valutati solo se già convalidati o riconosciuti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Agli studenti precedentemente immatricolati o iscritti presso Istituzioni Universitarie straniere cui, per l'abbreviazione del corso di studio, siano stati riconosciuti esami sostenuti con una votazione non espressa in trentesimi, nel calcolo della media ponderata non si tiene conto dei suddetti esami. Nel calcolo dei crediti maturati si tiene conto anche dei crediti relativi agli esami sostenuti presso Istituzioni Universitarie straniere che siano stati riconosciuti per l'abbreviazione del corso di studio.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono gli esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono i corsi singoli se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo studente è immatricolato/iscritto per il corrente anno accademico.

ART. 8

Per gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per un massimo di una volta oltre la durata legale del corso di studio frequentato, sommando tutti gli anni di iscrizione al corso a ciclo unico, nel formulare le graduatorie viene calcolata la media ponderata dei voti degli esami secondo la formula indicata di seguito ed il risultato è ridotto di un punto l'anno di fuori corso, di ripetenza, o di passaggio di corso.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

Nell'applicazione delle penalizzazioni non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un altro secondo anno di corso di studio).

Si applicano le penalizzazioni nei casi di passaggio di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un terzo anno di corso di studio ad un secondo anno di corso di studio).

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

1. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;
2. gli anni di iscrizione fuori corso;
3. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:



- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
- non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).

ART. 9

Le graduatorie saranno formulate entro 7 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, contestualmente, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet di Facoltà www.uniroma1.it, sotto la voce Facoltà di Giurisprudenza (borse di collaborazioni studenti)

Dette graduatorie saranno considerate definitive, qualora, decorsi quattro giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse. In caso di ricorsi, la Commissione deciderà sugli stessi entro i successivi dieci giorni.

ART. 10

Il giorno 23.01.2017 verranno stipulati con i vincitori contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando presso la Segreteria Amministrativa della Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza (ex aula IV) alle ore 11.00.

ART. 11

Il compenso, come determinato all'art. 2 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate: una al raggiungimento delle 75 ore e una a conclusione dell'impegno. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, il pagamento verrà subordinato all'esito positivo di una valutazione (in termini di efficacia, serietà e disciplina del borsista) redatta dal Responsabile della struttura di assegnazione.

ART. 12

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il seguente codice di comportamento:

"Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- *adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;*
- *attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;*
- *attenersi al calendario delle attività di collaborazione;*
- *rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;*
- *rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;*



- *tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'università e dei altri studenti;*
- *verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente*

È fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione

Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione (ammonizione, decadenza, sospensione dagli esami)".

ART. 13

La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Inoltre, la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione, stabilito dal Responsabile della Struttura, per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa. Dal predetto computo sono escluse le assenze dovute a:

- giorni in cui si sostengo esami del proprio corso di studio;
- malattia;
- permessi per gravi motivi;
- scioperi ed agitazioni che non consentano l'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi presso la sede dell'attività di collaborazione.

Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, decise dal Responsabile.

ART. 14

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della Struttura ogni variazione del proprio status, intervenuto dopo la presentazione della domanda. Egualmente deve comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative o disciplinari (superiori alla censura) relative alla sua carriera universitaria.

ART. 15

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento della laurea;
- 2) decadenza dagli studi universitari;
- 3) dichiarazione di falso o aver presentato una dichiarazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 4) inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, ed in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Titolo II Cap. XIV del Codice Civile;
- 5) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 6) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 7) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 8) rinuncia alla borsa, dando un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 9) sopravvenuta inidoneità.



Nel caso in cui lo studente sia nel contempo vincitore di una borsa di studio per l'estero (Erasmus+, borse di studio all'estero offerte direttamente dalla Sapienza, Erasmus Mundus, borse di mobilità ecc.) deve optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi in cui, tenendo conto delle esigenze interne della Struttura cui spetta il compito di assegnare i turni, la fruizione della borsa di studio sia compatibile con lo svolgimento dell'attività a tempo parziale. In caso di mancata opzione, il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile della Struttura.

ART. 16

La Facoltà controllerà la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, gli assegni verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 della Legge 390/91, verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all'applicazione dell'ISEE, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali di cui al D.lgs. 445/2000.

ART. 17

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto a tempo parziale, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Roma, 13 dicembre 2016

**Il Preside
(Prof. Paolo Ridola)**